

CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE FEMMINILE E DELLE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI BAGHERIA

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n°48 del 09 Novembre 2011

in vigore dal 11 NOVEMBRE 2011

INDICE

Art. 1 – Istituzione della Consulta

Art. 2 – Compiti e finalità

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Modalità di partecipazione

Art. 5 – Decadenza dei rappresentanti

Art. 6 – Funzionamento

Art. 7 – Gruppi di lavoro

Art. 8 – Durata in carica

Art. 9 – Mezzi

Art. 10 – Sede

Art. 11 – Modifiche del regolamento

Art. 12 – Norma transitoria

Art. 1 – Istituzione della Consulta

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta Comunale Femminile e delle Pari Opportunità di Bagheria, in conformità al proprio statuto.

Art. 2 – Compiti e Finalità

La Consulta esprime proposta ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, in particolare:

- svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
- valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
- promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
- raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli;
- opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, sia in materia di lavoro e impiego della donna, che di mobilità e sicurezza;
- promuove la partecipazione delle donne alla vita politica ed alla gestione della pubblica amministrazione;
- promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;
- favorisce la creazione di sinergie e reti tra realtà e luoghi femminili;
- sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli organismi utili alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

Art. 3 – Composizione

Sono organi della Consulta Femminile e delle Pari Opportunità:

- 1) La Presidente;
- 2) L'Ufficio di presidenza;
- 3) Il Consiglio direttivo
- 4) L'Assemblea della Consulta
- 5) Aree tematiche e gruppi di lavoro

Art. 4 – Modalità di partecipazione

Le associazioni, i gruppi femminili e le singole cittadine che intendono far parte della consulta, dovranno avanzare richiesta nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del bando.

Le associazioni e i gruppi informali, contestualmente alla richiesta, dovranno indicare i rappresentanti effettivi ed uno supplente.

Non potranno essere indicati quali componenti della consulta i soggetti che non possono essere candidati alla carica di consigliere comunale (artt.79 e seguenti- ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana).

L'invito alla partecipazione alle sedute della consulta sarà inviato solo ai rappresentanti effettivi e sarà cura di questi ultimi, in caso di impossibilità a partecipare, avvertire il supplente.

Ogni organizzazione può, in ogni momento, per accertati e gravi motivi, sostituire il proprio rappresentante. Di ciò dovrà dare notizia al Presidente della Consulta contestualmente alla nomina del nuovo rappresentante designato.

Art. 5 – Decadenza dei rappresentanti

Ogni organizzazione formale od informale rappresentata o le singole cittadine perdono l'appartenenza alla Consulta se:

- 1) incorrono in una delle cause di cui agli artt. 79 e seguenti dell'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- 2) il rappresentante od il suo supplente non partecipino all'Assemblea per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente.

In caso di decadenza di tutti e due i rappresentanti delle associazioni e dei gruppi informali è fatto obbligo, all'associazione o al gruppo informale se ancora esistente e se desiderano continuare a far parte della consulta, nominare nuovi rappresentanti nel termine di 15 giorni, pena l'esclusione.

Il rappresentante della consulta, preso atto della eventuale decadenza delle associazioni o dei gruppi informali, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e a quanti di competenza.

Art. 6 – Funzionamento

- 1) Il Consiglio direttivo ha essenzialmente la funzione di coordinamento dei lavori, di raccordo tra l'Amministrazione, l'Assemblea e la Presidenza.
E' compito del Consiglio il controllo sulle attività svolte dalla Commissione Al fine di predisporre il rendiconto annuale da presentare in Assemblea.
- 2) L'assemblea, composta così come previsto dall'art.5 dello Statuto è convocata dalla Presidente con le seguenti modalità:
 - a) in seduta ordinaria attraverso comunicazione scritta, anche via e-mail, almeno sette giorni prima della seduta e contestuale pubblicazione sul sito internet comunale;
 - b) in seduta straordinaria, qualora sia richiesta da almeno tre partecipanti aventi diritto di voto, almeno tre giorni prima della seduta, contestuale pubblicazione sul sito internet comunale e comunicazione scritta, anche via e-mail
 - c) In caso di impedimento temporaneo di una rappresentate effettiva, partecipa all'Assemblea, con diritto di voto, la supplente all'uopo delegata. Le componenti supplenti hanno comunque facoltà di partecipazione e di parola nell'Assemblea. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di impedimento permanente di una componente, la successione avviene attraverso formale designazione, recepita dalla Presidente e comunicata all'Assemblea alla prima riunione utile
 - d) Non è ammessa la partecipazione alle votazioni tramite delega.
 - e) Su deliberazione dell'Assemblea potranno essere invitati esponenti politici locali e nazionali, nonché persone particolarmente qualificate in relazione agli scopi che la Consulta si propone.
 - f) La validità dell'Assemblea, come stabilita dall'art.6 dello Statuto, è verificata un quarto d'ora dopo l'ora di convocazione.

Art. 7 – Gruppi di lavoro

La Consulta articolata come previsto nell'art.6 dello Statuto, definisce il numero dei gruppi di lavoro, l'oggetto di studio e la durata dell'attività, lasciando ai singoli gruppi la designazione della propria coordinatrice.

Le coordinatrici convocano i rispettivi gruppi e partecipano alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza in cui vengano trattati argomenti di loro specifica competenza.

Possono essere, altresì, istituite in relazione a particolari e immediate esigenze, commissioni di studio e di lavoro a carattere straordinario.

Ai gruppi di studio possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Consulta, anche rappresentanti esterni alla Consulta e al Consiglio comunale.

Art. 8 – Durata in carica

La Consulta dura in carica di norma 5 anni e viene rinnovata ad ogni elezione amministrativa, decade, anch'essa, in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del Sindaco.

Art. 9 – Mezzi

La Consulta femminile si avvale per il suo funzionamento del personale, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune.

Art. 10 – Sede

La sede della Consulta femminile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. Altra sede per le riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11 – Modifiche del regolamento

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio comunale con propria deliberazione, sentito il parere non vincolante della Consulta.

Il parere dovrà essere espresso nel termine di 15 giorni.

La Consulta può proporre al Consiglio comunale la modifica del Regolamento. La proposta di modifica deve essere approvata a maggioranza di due terzi dei componenti.

Art. 12 – Norma transitoria

In sede di 1^a costituzione la Consulta dovrà essere costituita entro 60 giorni dall'esecutività del presente provvedimento e durerà in carica fino al termine della legislatura in corso.

CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo



CONSULTA COMUNALE FEMMINILE
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

STATUTO

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n°48 del 09 Novembre 2011

in vigore dal 11 NOVEMBRE 2011

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Compiti e Funzioni

Art. 3 – Organi della Consulta

Art. 4 – La presidente e l'ufficio di presidenza

Art. 5 – Consiglio direttivo

Art. 6 - Assemblea della Consulta

Art. 7 – Aree tematiche e gruppi di studio

Art. 8 – Regolamento

Art. 9 – Acquisizione di documentazione e informazioni

Art. 10 – Modifiche allo statuto

Art. 11 – Decadenza e dimissioni

Art. 12 – Disposizione transitoria

Art. 1 – Finalità

La Consulta Femminile e delle Pari Opportunità ha l'obiettivo primario di affrontare le problematiche relative alla differenza di genere ed alle pari opportunità con l'intento di promuovere la dignità ed i valori di cui è insostituibile portatrice la donna, nell'ambito della famiglia, della società e delle istituzioni pubbliche e private.

Art. 2 – Compiti e Funzioni

Ai sensi dell'art 20 dello statuto comunale alla Consulta femminile e delle P.O. sono attribuite le seguenti funzioni:

- formulare proposte e suggerimenti al Consiglio comunale, al fine di promuovere iniziative e provvedimenti tendenti a tutelare e migliorare la condizione femminile;
- promuovere e realizzare azioni positive volte a rimuovere le discriminazioni, dirette o indirette, nei confronti delle donne;
- realizzare iniziative tese a favorire la presenza delle donne nella vita politica istituzionale;
- favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini introducendo forme di sperimentazione di cittadinanza attiva;
- contrastare la cultura della violenza e dell'assoggettamento del corpo delle donne e dei bambini anche attraverso la creazione di sportelli antiviolenza;
- promuovere azioni tese alla crescita della presenza femminile nel mondo del lavoro e particolarmente nel campo dell'imprenditoria;
- valorizzare ed incentivare l'associazionismo;
- migliorare e riqualificare i servizi alla persona presenti sul territorio comunale;
- promuovere la realizzazione di azioni volte a rendere possibile la conciliazione tra i tempi di vita della città e i tempi di lavoro;
- promuovere politiche per il miglioramento della sicurezza e della mobilità sul territorio;
- favorire la diffusione della conoscenza della normativa in materia di pari opportunità;
- promuovere indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile ed alla famiglia;

Art. 3 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta Femminile e delle P.O.

- 1) La Presidente;
- 2) L'Ufficio di presidenza;
- 3) Il Consiglio direttivo
- 4) L'Assemblea della Consulta

5) Aree tematiche e gruppi di lavoro

Art. 4 – La Presidente e l'Ufficio di presidenza

La Presidente della Consulta è eletta dall'Assemblea della Consulta, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta. Con la stessa modalità sono eletti un vicepresidente ed un segretario. Presidente, vicepresidente e segretario costituiscono l'ufficio di Presidenza, questo ha la funzione di coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei compiti statutari. La Presidente ha la rappresentanza di fronte a terzi della Consulta, convoca e presiede l'Assemblea della Consulta e il suo Consiglio direttivo.

Art. 5 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito dall'ufficio di Presidenza e da cinque consiglieri eletti all'interno dell'Assemblea della Consulta femminile tra gli aventi diritto al voto.

Dura in carica di norma cinque anni ed ha essenzialmente funzioni di coordinamento dei lavori, di raccordo tra l'Amministrazione comunale e l'Assemblea della Consulta.

Le riunioni sono convocate dalla Presidente della Consulta o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio.

Art. 6 – L'assemblea della Consulta

L'assemblea è convocata, dalla presidente, almeno tre volte l'anno.

Le riunioni dell'assemblea della Consulta, formalmente convocate sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti presenti.

Fanno parte dell'assemblea della Consulta di diritto:

- le assessore e le consigliere comunali, nonché le consigliere di circoscrizionali;
- il/la dirigente del settore di competenza, o sua/o delegata/o.

Fanno parte dell'Assemblea, dietro formale designazione, una rappresentante effettiva, ed una supplente, per ognuna:

- delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello comunale;
- delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale;
- delle singole associazioni femminili costituite che abbiano una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e/o politica e che operino nel territorio comunale;
- delle associazioni culturali cittadine, iscritte o in corso di iscrizione all'Albo comunale delle associazioni purché fra gli associati ci sia un rilevante numero di donne;
- tutti gli organismi comunali di partecipazione.

Tutte le componenti hanno uguale diritto di voto. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza delle presenti.

Le riunioni dell'Assemblea sono aperte alla partecipazione di donne interessate alle tematiche, alle finalità ed alle attività della Consulta, senza diritto di voto ma potere consultivo.

All'interno della Consulta si costituiscono diverse aree tematiche articolate in gruppi eventualmente integrati da esperti.

Le componenti dell'Assemblea della Consulta, sia effettive che supplenti, sono designate dalle rispettive organizzazioni di appartenenza con nota a firma del presidente o del legale rappresentante dell'associazione stessa, da inviarsi alla presidente della Consulta. Le nomine decadono allo scadere della durata dell'Assemblea e devono essere rinnovate.

Le associazioni che sono in possesso dei requisiti saranno ammesse previa presa d'atto dell'Assemblea della Consulta. Le iscrizioni all'Assemblea della Consulta dovranno essere indirizzate al competente ufficio pari opportunità che le comunicherà al Presidente della Consulta per la presa d'atto in Assemblea dei requisiti.

Art. 7 – Aree tematiche e gruppi di lavoro

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Consulta istituisce, come previsto dall'art.3 del presente statuto, aree tematiche e/o gruppi di lavoro, definendone l'oggetto e la durata e nominando per ciascuna area una coordinatrice fra le componenti della Consulta. Le coordinatrici sono tenute a conclusione dei lavori a relazionare all'assemblea.

Art. 8 – Regolamento

La Consulta predispose ed approva il proprio regolamento o le relative modifiche con la maggioranza assoluta delle componenti dell'Assemblea.

Art. 9 – Acquisizione di documentazione e informazioni

La Consulta ha facoltà di chiedere al Consiglio ed alla Giunta comunale di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale. La Consulta può procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di enti, organizzazioni o singole persone, non facenti parte della Consulta stessa, in relazione alle materie trattate con le modalità previste dal regolamento.

Art. 10 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica al presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dell'assemblea della Consulta e sono successivamente presentate al Consiglio comunale per l'approvazione.

Art. 11 – Decadenza e dimissioni

Decadono dalla Consulta le componenti che non intervengono a tre sedute senza giustificato motivo. La Consulta provvede alla loro sostituzione. Le dimissioni delle componenti della Consulta vanno indirizzate alla Presidente, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 12 – Disposizione transitoria

La convocazione della prima assemblea della Consulta Femminile Comunale si terrà entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, con avviso scritto presso la sede comunale e comunicazione attraverso il sito internet comunale. Le iscrizioni all'assemblea della Consulta dovranno pervenire all'Assessore o Consigliere in carica che ha delega alle Pari Opportunità.